

FAQ

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) – CIG 73826779C8

1) DOMANDA

Si richiede un chiarimento in ordine all'ammontare dei premi annui lordi del pacchetto assicurativo dell'università in quanto all'art. 8 "Corrispettivo e valore dell'appalto" del capitolato è indicato che l'importo complessivo ammonta ad € 810.174,49 mentre sommando gli importi riportati nelle copie delle polizze il totale è di € 598.619,22.

RISPOSTA

Come si evince dalle condizioni di polizza pubblicate sul sito, alcune delle polizze sono soggette a regolazione del premio in base ai parametri ivi indicati. La differenza è dovuta al costo delle relative regolazioni. Essendo tali importi variabili annualmente non si è ritenuto opportuno ed utile pubblicare le appendici.

2) DOMANDA

Si richiede un chiarimento in merito al numero massimo di decimali consentiti nella provvigione offerta in quanto al punto 16 "contenuto della busta c – offerta economica" al 4° capoverso viene indicato 3 decimali mentre al punto 17.3 "metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica" al parametro Pmin è indicato che la provvigione minima ammissibile è dello 0,01, pertanto due decimali.

RISPOSTA

Come si evince dal punto 17.3 del disciplinare di gara, relativamente al parametro Pmin, la provvigione minima ammissibile è pari allo 0,01%. Riguardo tale cifra percentuale, non è stato ritenuto utile indicare anche l'ulteriore terza cifra decimale in quanto pari a zero (0,010%) e pertanto non significativa ed ininfluenza ai fini della valutazione dell'offerta economica.

3) DOMANDA

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- A. Offerta economica: trattandosi di un servizio di natura intellettuale, si chiede conferma che nell'offerta economica non devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, alla luce della modifica introdotta dal correttivo all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, come recentemente sancito nelle sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1051/2016; T.R.G.A. Trentino -Alto Adige, n. 143/2017; T.A.R. Lazio n. 7042/2017;
- B. Offerta tecnica: si chiede conferma, inoltre, che dieci facciate dell'offerta tecnica non verranno conteggiate la copertina e il sommario e gli eventuali curricula dello staff dedicato.

Documentazione amministrativa:

- C. si chiede conferma che le dichiarazioni della documentazione amministrativa/economica/offerta tecnica, possono essere sottoscritte dal PROCURATORE GENERALE della società allegando la dichiarazione di conformità della procura (ai sensi del dpr n. 445/2000) con allegata la copia fotostatica della procura e del documento di identità;
- D. si chiede conferma che la cauzione provvisoria possa essere prodotta con firma digitale, inserendo nella busta il cd contenente il file;
- E. si chiede conferma che i documento word riguardo avalimento, subappalto e soggetti associati, debbano essere compilati solo ed esclusivamente nel caso in cui interessino.

RISPOSTA

- A. Si dà conferma ed infatti nel disciplinare di gara non vi è menzione di tali indicazioni.
- B. Come da punto 15 del disciplinare di gara, il numero massimo di pagine per la relazione tecnica è pari a 20 (40 facciate) senza espresse esclusioni.
- C. Ai sensi del punto 12 del disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Inoltre, come si evince dalla lettera b) del punto 14.1 del disciplinare di gara, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- D. Come si evince dal punto 10 del disciplinare di gara, la garanzia fideiussoria può essere prodotta anche nella forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- E. Si dà conferma.

4) DOMANDA

Si chiede se il requisito di cui al punto 7.3 lettera d, debba essere unicamente dichiarato o se sia necessario comprovare il requisito.

RISPOSTA

Il requisito, in sede di partecipazione, deve essere dichiarato e, come si evince dal punto 7 del disciplinare di gara, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.

5) DOMANDA

Al fine di predisporre un'offerta il più confacente alle vostre esigenze e visto i punti 9 e 10 dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, con la presente si richiede l'elenco degli immobili (di proprietà in uso e/o in locazione) e dei beni mobili inventariati dell'Università.

RISPOSTA

Relativamente alla presente procedura non si è ritenuto opportuno pubblicare tali dati, elenchi ed informazioni; bisogna pertanto utilizzare i documenti e le informazioni pubblicati negli atti di gara.

6) DOMANDA

Si richiede un chiarimento in ordine all'Art. 10 pag. 8 del Capitolato speciale d'appalto e nello specifico si chiede se in caso di aggiudicazione l'importo della garanzia definitiva indicato in € 25.000 possa essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 (come richiamato dall'art 103).

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

7) DOMANDA

In relazione alla procedura di affidamento in oggetto, si richiede conferma che la Polizza Fidejussoria se emessa in cartaceo con firma autografa si intenda senza autentica notarile.

RISPOSTA

Come si evince dal punto 10 del disciplinare di gara, la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta, tra le altre forme, in originale oppure in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rammenta, altresì, che sempre ai sensi del medesimo punto del disciplinare di gara, la garanzia fideiussoria deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

8) DOMANDA

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, nell'art. 9 viene chiesto che "In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell'Ateneo di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere ed a far mantenere dagli assicuratori attive le polizze assicurative con costanza della copertura".

Si chiede conferma che con tale dicitura il vostro Ateneo intenda riferirsi alla richiesta da parte del broker alle compagnie assicurative ad un'estensione del periodo di mora delle coperture e non, invece, alla possibilità che il broker provveda all'anticipo dei premi assicurativi per vostro conto. Sul punto si precisa che l'anticipo dei premi assicurativi non è un'attività espletabile dal broker secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6399 del 29 dicembre 2015.

RISPOSTA

Si conferma l'interpretazione dell'art.9 del capitolato, infatti non viene richiesta alcuna anticipazione.

9) DOMANDA

Si rappresenta l'esigenza di procedere alla rettifica della disciplina di gara.

Rettifica che dovrà principalmente riguardare: le modalità di assegnazione del punteggio all'offerta economica, con le quali, omettendo d'impostare limiti ai ribassi percentuali, si finisce per premiare il concorrente che, tra tutti, offre la provvigione più bassa; si veda pag. 27 punto 17.3 del disciplinare: Pmin = provvigione minima offerta, fra tutte le offerte valide (provvigione minima ammissibile 0,01%).

A tale riguardo, a suffragio della improponibilità di tale disposizione, è sufficiente richiamare un recente pronunciamento del Consiglio di Stato, sez. III 1/4/2016 n. 1307, che afferma l'inammissibilità di un'offerta economica pari a zero, anche con riguardo ad una sola delle sottovoci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante.

Al netto di ciò, è opportuno evidenziare che la corsa al massimo ribasso che s'aprirebbe in applicazione della sopradetta disposizione, non potrebbe comunque portare alcun vantaggio all'Ente appaltante. Ciò in quanto, a differenza di altre tipiche procedure di gara, il servizio in appalto non determina alcun costo a carico della Stazione appaltante, poiché, come da consuetudine di mercato, le provvigioni saranno poste a carico delle imprese di assicurazione con le quali verranno stipulate le coperture assicurative dell'Ente. Quanto sopra giusto il disposto dell'art. 8 del Capitolato d'Oneri: "*...Il compenso spettante al Broker ...sarà erogato dalla Compagnia assicurativa...che risulterà ... aggiudicataria della relativa gara. Lo stesso sarà posto a carico dell'assicuratore, tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.*".

Pare perciò chiaro che se la provvigione, come disposto nella lex di gara, non grava economicamente sulle casse dell'Ente appaltante, questi, conseguentemente, non potrà realizzare alcuna forma di risparmio e/o beneficio da una eventuale riduzione della stessa. Pertanto, il peso della provvigione non potrà che essere delimitato e/o contenuto, dovendosi evitare di premiare il concorrente Broker che, comprimendo il suo guadagno, ha fatto sì il maggior sconto, ma non già alla S.A. bensì alle Compagnie di assicurazione il cui "premio" è (più o meno) già caricato delle citate provvigioni!

In tal senso – relativamente al fatto che le provvigioni broker sono una parte integrante del premio assicurativo e, pertanto, ad una loro eventuale riduzione non corrisponde una correlata diminuzione del premio e/o risparmio per la Stazione appaltante – si richiama un puntuale pronunciamento della Magistratura Contabile: Corte dei Conti Sentenza n. 439 del 30.01.2013 emessa dalla Sezione Regionale della Sicilia – chiara ed esplicita nell'affermare che: *"...Il contratto di brokeraggio, come poc'anzi accennato è, per una generica prassi di mercato, un contratto c.d. "a costo zero". Chi ricorre all'ausilio del broker, infatti, non deve corrispondere alcun compenso al broker per l'attività dallo stesso svolta, essendo il compenso di quest'ultimo ricompreso nel premio che il beneficiario del servizio di brokeraggio dovrà corrispondere alla compagnia assicurativa una volta stipulato il contratto di assicurazione."*; e che: *"...le imprese di assicurazione prevedono comunque, nel premio proposto, una commissione per l'intermediazione, volta a remunerare il proprio agente, da cui attingere la commissione per l'eventuale broker. In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker."* La quota delle provvigioni, quindi, *"...c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker."*

In altri termini, ciò che attraverso il richiamo della menzionata giurisprudenza si vuole significare è che se, per un verso, Codesto Ateneo non potrà trarre alcun vantaggio dall'eventuale riduzione della provvigione, dall'altro - posto che il concorrente vedrà ridursi i propri ricavi (soprattutto quel concorrente che pur di aggiudicarsi un cliente di tale ridondanza decidesse di "rischiare" un'offerta assai contenuta) – potrebbe trovarsi a dover far fronte a tutte le ovvie e inevitabili conseguenze che la riduzione del margine del guadagno avrà determinato in termini di qualità (assente) ed efficacia (scarsa) del servizio che verrà reso.

Quanto sopra senza disconoscere, nell'ambito del valore dell'offerta economica, le disposizioni correlate ai "controlli di verifica delle anomalie nelle offerte" che, però, per il caso di appalto di brokeraggio assicurativo, abbiamo riscontrato non essere tali da fornire effettive garanzie in termini di generale congruità delle offerte economiche, notoriamente essendo l'offerta del concorrente "broker" determinata attraverso un percorso comunque presuntivo, posto che egli dovrà parametrarla su un valore economico meramente conoscitivo, constando nel dato del portafoglio assicurativo "in essere" al momento della gara, il quale però potrebbe anche non essere interamente ricollocato.

Circostanza questa che trova concreta conferma nella lex di gara laddove relativamente al valore dell'appalto, si parla di importo stimato.

Al riguardo, giova altresì rimarcare come, relativamente alla componente prezzo, nelle gare per il servizio di brokeraggio assicurativo, sia oramai consolidata (vedasi la recente Gara Sanità Regione Lombardia) la prassi di impostare l'offerta economica a prezzo fisso (art. 95 comma 7 D.lgs. 50/2016); Gara Sanità ATS Sardegna e Gara SUA Regione Basilicata.

Tanto dedotto, si chiede a Codesto Ateneo di intervenire con le necessarie e opportune rettifiche, determinando, in tal senso, un limite al massimo ribasso tale da evitare offerte pari a zero, eventualmente individuando, al riguardo, un prezzo o costo fisso, giusto disposto art. 95 comma 7 D.lgs. 50/2016.

RISPOSTA

Si segnala in primo luogo che il minimo fissato non è zero, bensì 0,01, pertanto la giurisprudenza citata non è attinente al caso di specie.

Tralasciando questa doverosa precisazione e segnalando altresì che, come illustrato di seguito, l'aliquota provvigionale minima 0,01% è un elemento essenziale per il corretto funzionamento della formula, è opportuno evidenziare che, proprio perché si condividono ampiamente le considerazioni sul lavoro del broker e sull'impatto "neutrale" che le provvigioni hanno sui premi, è stata prevista una siffatta formula per l'offerta economica.

Applicando correttamente tale formula, infatti, si noterà che la combinazione degli elementi previsti Aliquota provvigionale Minima (0,01), aliquota massima (12% Rami Non Auto e 8% Rami Auto) e punteggio (20 pt Rami Non Auto e 10 pt Rami Auto) – anche in presenza di offerte abbastanza ribassate rispetto al massimo previsto (distintamente per Ramo), non determinerà, al contrario di quanto rilevato, una distanza significativa rispetto ad un'offerta con un minor ribasso, anzi c'è una minimizzazione degli effetti di tali ribassi sul punteggio.

Tale formula ha l'obiettivo di mitigare tali effetti e quindi di consentire, ad ogni concorrente, di formulare offerte tecnicamente sostenibili, in base alla propria struttura, organizzazione e disponibilità di mezzi/risorse ed in base a quanto proposto nell'offerta tecnica.

Per tutto quanto sopra la formula presente negli atti di gara è corretta e non necessita di alcuna rettifica.